

**NUOVO REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)  
e la MARCATURA CE SECONDO UNI EN 1090-1  
PER LE STRUTTURE DI ACCIAIO E ALLUMINIO O PARTI DI ESSE**

A partire **dal 1 Luglio 2013**, la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106), che aveva introdotto la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è stata abrogata e sostituita dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) che introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.

Per Prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. (a titolo di esempio: prodotti prefabbricati in calcestruzzo, porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati, facciate continue/rivestimenti/vetrature strutturali, acciaio per calcestruzzo armato e precompresso (e accessori), prodotti per reti fognarie, prodotti e accessori per strutture metalliche, ecc.) L'elenco aggiornato dei prodotti di cui esistono norme armonizzate e che devono pertanto essere marcati CE viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti (e cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio) devono accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed adeguare l'etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.

#### **Adempimenti**

I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso un sistema organizzato e documentato di controllo della fabbricazione del prodotto stesso. Dovranno quindi essere predisposte le opportune procedure che assicurino il controllo delle materie prime, dei macchinari, della produzione e dei requisiti del prodotto finito, garantendo che i prodotti siano identificabili attraverso l'apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza e la sostenibilità ambientale del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.

I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un'autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

A supporto della Dichiarazione di Prestazione DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013. Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011.

I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.

Un Fabbricante, anche se già conforme secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l'etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR.

### Semplificazioni

Le microimprese (con meno di 10 dipendenti, con un bilancio annuale inferiore ai 2M€) che fabbrichino prodotti per i quali siano applicabili i sistemi 3 e 4. possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo mediante l'uso di metodi diversi o, se in sistema 3, utilizzare le disposizioni relative al sistema 4. In tal caso il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

Si ricorda che il sistema 3 indica che la DoP preveda che

- il fabbricante effettui il controllo della produzione in fabbrica;
- il laboratorio di prova notificato determini il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

Mentre con il Sistema 4 l'organismo notificato non ha compiti da svolgere ed è il fabbricante direttamente che

- determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- controlla della produzione in fabbrica;

Inoltre in determinate condizioni di prestazione o nel caso di prodotti fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire le Prove di Tipo o il Calcolo di Tipo mediante la Documentazione Tecnica Appropriata, da far verificare dal Organismo Notificato se si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1 o 1+ (prodotti rilevati per la sicurezza).

### Marcatura CE secondo UNI EN 1090

Tutti coloro che realizzano strutture in acciaio e pertanto già soggetti ai requisiti previsti per i centri di trasformazione nell'ambito degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), dovranno prevedere l'implementazione anche della Marcatura CE secondo UNI EN 1090-1 dei prodotti realizzati, con applicazione volontaria già dal 1 dicembre 2010, ed obbligatoriamente a partire dal 1 luglio 2014.

La Norma armonizzata UNI EN 1090-1:2009 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali" prevede appunto i requisiti per la Marcatura CE, secondo il Regolamento Europeo n. 305/2011.

Secondo tale norma le imprese che realizzano strutture saldate o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono introdurre un controllo della produzione (FPC) conforme anche alla norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un ente notificato.

Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, EN 278 e EN ISO 15614.

Il marchio CE è una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante dichiara che egli ha fornito il prodotto secondo le specifiche che ha descritto nella sua dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere accettata in tutta l'intera Unione Europea e le autorità interessate non possono richiedere altri requisiti alla costruzione del prodotto. EN 1090-1 indica a quali requisiti la dichiarazione di conformità - legata al marchio CE - deve essere conforme, e quali devono essere previsti dalla dichiarazione.

EN 1090-1 non contiene norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli delle costruzioni che sono stabiliti nelle rispettive sezioni dell' Euro codice, mentre i requisiti di costruzione si trovano in EN 1090-2 (strutture in acciaio) e EN 1090-3 (strutture in alluminio)

Il provvedimento può essere scaricato direttamente dal sito dell'Associazione, ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio Qualità – Sicurezza.

Aderente a:



**CONFAPI**

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01